

---

**ALLEGATO 2**

---

**MANTENIMENTO DEL VALORE DI MERCATO DELLA RETE  
DISTRIBUTIVA FISICA**

## INDICE

<b>PREMESSA</b>	<b>3</b>
<b>1. MANTENIMENTO DEL VALORE DI MERCATO DELLA RETE DISTRIBUTIVA FISICA</b>	<b>5</b>
<b>1.1. ALLINEAMENTO DELLA RETE DISTRIBUTIVA FISICA ALLA     DINAMICA DEMOGRAFICA</b>	<b>5</b>
<b>1.2. GRADO DI SOVRAPPOSIZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA FISICA     CON QUELLA PER LA RACCOLTA DEL LOTTO</b>	<b>6</b>
<b>1.3. MANCATO MANTENIMENTO DEL VALORE DI MERCATO DELLA     RETE DISTRIBUTIVA FISICA</b>	<b>6</b>

## **PREMESSA**

Nell'ambito dell'esercizio della **concessione** dei **giochi numerici a totalizzatore nazionale**, il **concessionario** deve garantire il mantenimento del valore di mercato della **rete distributiva fisica** condotta per l'esercizio e lo sviluppo dei **giochi numerici a totalizzatore nazionale**.

Il **concessionario**, dalla stipula dell'**atto di convenzione**, avvia la raccolta dei **giochi numerici a totalizzatore nazionale**, attraverso la conduzione delle relative **rete distributiva**.

L'articolo 18 dell'**atto di convenzione** definisce l'insieme degli impegni tecnici ed organizzativi del **concessionario** per la conduzione della **rete distributiva fisica**, rimandando al presente allegato per le disposizioni specifiche attinenti il mantenimento del valore di mercato della rete stessa.

I beni costituenti la **rete distributiva fisica** risultano dall'inventario di cui all'articolo 19 dell'**atto di convenzione**, il quale è periodicamente aggiornato dal **concessionario**, entro il 31 marzo di ogni anno e successivamente approvato da **AAMS**, entro il 15 maggio dello stesso anno.

Ai sensi dell'articolo 20, il **concessionario** al termine del periodo di **concessione**:

- devolve ad **AAMS** tutti i beni che costituiscono la **rete distributiva fisica**;
- devolve una **rete distributiva fisica** costituita da almeno 15.000 **punti di vendita fisici**, non coincidenti con quelli dei concessionari della raccolta del gioco del lotto, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 90, lettera e) della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero, in caso di revoca della **concessione** o di decadenza dalla **concessione** stessa, la rete stessa costituita dai **punti di vendita fisici** risultanti dall'ultimo inventario approvato da **AAMS**, ai sensi dell'articolo 19, comma.

Le operazioni di **devoluzione**, che avverranno in contraddittorio tra **AAMS** ed il **concessionario**, sono avviate nei dodici mesi antecedenti la scadenza della **concessione**, fermo restando, in caso di revoca della **concessione** o decadenza dalla stessa, i termini definiti nel relativo provvedimento di **AAMS** di cui all'articolo 28, comma 5, lettera a), salvaguardando l'esigenza di non compromettere la funzionalità complessiva della **rete distributiva fisica**. **AAMS**, ai fini della **devoluzione**, accerta, previa verifica con esito positivo, il valore di mercato e tecnologico della **rete distributiva fisica**. In presenza di evidenti difformità con gli impegni assunti da

**concessionario, AAMS**, escute la relativa garanzia, di cui all'articolo 22, comma 2, lettera b).

Pertanto, ai fini del mantenimento del valore di mercato della **rete distributiva fisica**, il **concessionario** deve garantire il costante allineamento della rete dei **punti di vendita fisici** alla dinamica demografica della popolazione italiana, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 90 lettera e) della legge finanziaria del 27 dicembre 2006, n. 296.

## 1. MANTENIMENTO DEL VALORE DI MERCATO DELLA RETE DISTRIBUTIVA FISICA

### 1.1. Allineamento della rete distributiva fisica alla dinamica demografica

Il **concessionario** deve assicurare, nel corso del rapporto concessorio, la copertura di un bacino di utenza più ampio possibile per consentire l'accesso al gioco alla generalità dei consumatori, anche nei piccoli centri, assicurando, nel contempo, il mantenimento o l'incremento del livello attuale del servizio e delle entrate erariali.

Il **concessionario**, nel corso di validità ed efficacia del rapporto concessorio, si impegna:

- a) a mantenere l'equivalenza della **rete distributiva fisica** costituita dai **punti di vendita fisici** a quella individuata nell'inventario di cui all'Allegato 1 dell'**atto di convenzione**, secondo i criteri indicati al paragrafo 1.3 dell'Allegato F al **capitolato d'oneri**,
- b) ad adeguare la **rete distributiva fisica** ai mutamenti socio-demografici nel rispetto dei parametri indicati nella successiva tabella 1;
- c) a rispettare la prescrizione di cui al paragrafo 2.5 del **capitolato d'oneri** in base alla quale almeno il 40% (quaranta per cento) dei **punti di vendita fisici** costituenti la **rete distributiva fisica** di cui alla precedente lettera a), devono essere non coincidenti con quelli dei concessionari della raccolta del gioco del Lotto.

Tabella 1 - Rete distributiva fisica di base

Fascia	Comuni	N° punti di vendita fisici
A	Comuni con popolazione maggiore di 60.000 abitanti o comuni capoluoghi di provincia	almeno 1 ogni 3.700 abitanti o frazione superiore a 1.850 abitanti
B	Comuni con popolazione tra 4.000 e 60.000 abitanti	almeno 1 ogni 4.500 abitanti o frazione superiore a 2.250 abitanti
C1	Comuni con popolazione tra 2.000 e 4.000 abitanti	almeno 1 punto di vendita nell' 80% dei comuni
C2	Comuni con popolazione tra 1.000 e 2.000 abitanti	almeno 1 punto di vendita nel 40% dei comuni

I parametri indicati nella tabella 1, qualora nel corso del periodo di **aggiudicazione** o **concessione** si presentino rilevanti cambiamenti delle caratteristiche socio-demografiche, sono suscettibili di possibili modificazioni ed integrazione, previa sottoscrizione di un atto aggiuntivo all'**atto di convenzione**, di cui all'articolo 3, comma 2 dell'**atto di convenzione** stesso.

### 1.2. Grado di sovrapposizione della rete distributiva fisica con quella per la raccolta del Lotto

La nuova rete per i **giochi numerici a totalizzatore nazionale** deve essere realizzata e condotta in modo tale che, ai sensi dell'articolo 1, comma 90, della legge 296 del 27-12-2006 (finanziaria 2007), sia assicurata la **devoluzione** allo Stato, alla scadenza della **concessione**, di una rete di almeno 15.000 **punti di vendita fisici** non coincidenti con quelli dei concessionari della raccolta del gioco del Lotto.

Anche a tal fine il **concessionario**, deve attuare un piano di sviluppo della rete stessa, che garantisca il conseguimento dei seguenti obiettivi:

<u>Tabella 2</u>	<b>Numero punti di vendita fisici non coincidenti con quelli per la raccolta del Lotto</b>
entro la fine del quinto anno	12.000
entro la fine dell'ottavo anno	15.000

### 1.3. Mancato mantenimento del valore di mercato della rete distributiva fisica

L'inadempimento del **concessionario** relativamente agli obiettivi riportati nei precedenti paragrafi 1.1 ed 1.2, accertato, in sede di aggiornamento dell'inventario, a valle di verifica tecnico - amministrativa di **AAMS** ed in contraddittorio con il **concessionario** stesso, legittima **AAMS**, qualora ne ricorrano i presupposti, all'applicazione della penale di cui all'articolo 27, comma 2, lettera m) dell'**atto di convenzione**, fatto salvo l'eventuale avvio del procedimento di decadenza nei casi di manifesto nocimento degli interessi pubblici.